

---

Corte di Cassazione. IV sezione penale, Sentenza 4 luglio 2022 n. 25340

***Patente di guida - sospensione - guida sotto l'effetto di stupefacenti - applicazione***

*Nel caso di reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., deve sempre essere applicata, in misura compresa fra uno e due anni.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. RICCI Anna Luisa - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;

nel procedimento a carico di:

G.C.A., nato il (OMISSIS);

---

avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di ANCONA;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG.

#### Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 12 gennaio 2021, ha applicato a G.C.A., in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti (oltrechè a delitto di ricettazione).

Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ommesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., è prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra uno e due anni.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Tribunale d'ufficio ommesso di considerare che, ai sensi dell'art. 187 C.d.S., l'anzidetta sanzione è sempre applicata, in misura compresa fra uno e due anni.

2. E' appena il caso di ricordare che la sanzione amministrativa in parola non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nel caso di specie, il giudicante ha però omesso di applicare la ridetta sanzione amministrativa accessoria, e pertanto, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, tale omissione dev'essere emendata. Nondimeno, poiché la durata della sospensione dev'essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente entro i limiti edittali anzidetti, non può procedersi alla determinazione di detta durata direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. L. 3. A tanto deve provvedere perciò l'ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ancona.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022